

# GENERARE RELAZIONI DIVERSE

Strumenti  
per operatori  
e operatrici  
coinvolte nel  
contrasto della  
violenza maschile  
contro le donne

volume A  
**Conoscere**  
approfondire  
orientarsi



*Generare relazioni diverse – Emilia Romagna senza violenza* è un progetto coordinato dal Comune di Bologna – Pari Opportunità e tutela delle differenze e realizzato assieme a ASP Città di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Casa delle Donne per non subire violenza, MondoDonna, UDI, Senza Violenza, SOS Donna, PerLe Donne. Il progetto ha preso avvio il 25 novembre 2016, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e si è concluso il 31 dicembre 2017.

*Generare relazioni diverse* ha realizzato un ciclo di seminari, nel corso del 2017, per mettere in comune riflessioni ed esperienze, con scambio reciproco di "riflessione partecipata" per aumentare la conoscenza e la competenza degli attori e delle attrici coinvolte nel progetto e impegnate a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Lo ha fatto affrontando tematiche riguardanti aspetti giuridico-legali, la metodologia di valutazione del rischio, le specificità connesse alla transculturalità, la prospettiva di intervento per l'assunzione di responsabilità maschile. Il risultato è stato quello di produrre questo tool kit, cassetta degli attrezzi per operatori e operatrici coinvolte nel contrasto della violenza maschile contro le donne.

Per informazioni:  
[pariopportunita@comune.bologna.it](mailto:pariopportunita@comune.bologna.it)

Dicembre 2017

## Hanno scritto i testi del manuale

*Per UDI*

Rossella Mariuz, Marta Tricarico, Loretta Santagata, Camilla Zamparini

*Per Senza Violenza*

Giuditta Creazzo, Paolo Ballarin, Gabriele Pinto

*Per Casa delle donne per non subire violenza*

Angela Romanin

*Per MondoDonna*

Giovanna Casciola, Samuela Pasquali, Lisa Regina Nicoli

## Hanno contribuito

Mirna Boncina, Maria Cecilia Luzzi, Carla Martini di SOS Donna

Carmen La Rocca di PerLeDonne

Manuela Corazza, Rossella Marchesini, Donatella Casadio del Comune di Bologna

## Ha curato i testi

Marina Pirazzi con il contributo di Caterina Bargellini

## Grafica

arch. Flavio Gardini - [www.clusterize.it](http://www.clusterize.it)

## Si ringraziano particolarmente per i fondamentali contenuti offerti

Massimiliano Serpi, Procuratore Capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Pescara, già Procuratore Aggiunto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Claudio Corda, Maresciallo Maggiore, Comandante Stazione Carabinieri Bologna, Arma dei Carabinieri

Maria Petrelli, Sovrintendente, Capo Ufficio Ammonimenti della Questura di Bologna, Polizia di Stato

Alessandra Gribaldo, Antropologa all'Università di Bologna e Loretta Michelini di MondoDonna

## INDICE

PREMESSA .....	07
INDICAZIONI PER ORIENTARSI NEL MANUALE .....	09
Capitolo 1 - IL FENOMENO E IL CONTESTO	
1.1 Cos'è la violenza contro le donne .....	12
1.2 Un fenomeno socio-culturale .....	12
1.2.1 Il continuum della violenza .....	13
1.3 Un fenomeno diffuso in Italia e nel mondo .....	14
1.3.1 Chi sono gli autori e le vittime della violenza .....	15
1.4 Aiutare le donne vittime di violenza a scegliere la propria strada .....	15
1.5 Centri antiviolenza .....	17
1.5.1 Attività tipiche di un centro antiviolenza .....	18
Capitolo 2 - CHE FARE CON GLI UOMINI CHE USANO VIOLENZA ALLE DONNE	
2.1 La necessità di agire sul versante degli autori .....	22
2.1.1 Perché non limitarsi alla risposta penale .....	23
2.1.2 "Il Centro Senza Violenza": un luogo dedicato a uomini maltrattanti .....	24
2.1.3 Perché la scelta del metodo di Alternative alla Violenza come punto di riferimento .....	26
Capitolo 3 - LE LEGGI	
3.1 La Convenzione di Istanbul: una rivoluzione copernicana .....	28
3.2 La legislazione italiana ed europea .....	30
3.2.1 Le misure giudiziarie di tutela delle vittime della violenza nelle relazioni d'intimità .....	31
3.2.2 Minorenni .....	33
4 - BIBLIO-SITOGRAFIA .....	35
5 - GLOSSARIO .....	39

# premessa

La violenza contro le donne è un fenomeno diffuso a livello mondiale la cui gravità ed entità sono ancora difficili da valutare. Negli ultimi decenni, grazie all'azione incessante dei movimenti delle donne, si è potuto affrontare tale fenomeno ampliando ad ogni livello approfondimenti e ricerche, oltre che azioni di sostegno e protezione concreta alle donne che subiscono ogni forma di violenza.

E' ormai noto che la violenza maschile sulle donne è nata e può continuare a vivere solo se sostenuta da una concezione patriarcale della società, in cui i ruoli di uomini e donne sono definiti a priori e dove gli uomini esercitano sulle donne il loro potere e la loro supremazia.

Le conseguenze di tale impostazione sono ormai sotto gli occhi di tutti, non solo per l'alto numero di femicidi, ma soprattutto per il numero, ancora non quantificabile, di violenze che le donne subiscono ogni giorno.

I Comuni, le Città Metropolitane e le Regioni devono farsi carico di dare risposte efficaci e concrete per agire a tutela delle cittadine, sul piano della prevenzione e della protezione, essendo il tema della punizione dei responsabili affidata ad altre autorità.

Tra le principali azioni che gli enti locali possono attuare vi è senz'altro il coordinamento tra tutti gli attori del territorio che vengono in contatto con donne che subiscono violenza: questa azione di coordinamento ha il grande pregio di mettere allo stesso tavolo enti, istituzioni ed associazioni che, pur nel pieno rispetto dei propri obiettivi e ambiti normativi, possono così confrontarsi concretamente sulle azioni attuate, conoscere i servizi disponibili sul territorio, creare nuovi canali di comunicazione e migliorare le prassi di intervento con l'obiettivo di fornire un sostegno effettivo alle donne vittime di violenza.

E' poi necessario non dimenticare che la risposta e il contrasto alla violenza di genere sono rimasti sino agli ultimi anni onere esclusivo delle donne, senza che la corretta attribuzione di responsabilità della violenza in capo a chi la agisce abbia di fatto coinvolto seriamente gli uomini nella ricerca di una

soluzione.

Con tale spirito sono nate campagne ed iniziative rivolte alla parte maschile della società ma, soprattutto negli ultimi anni, gli enti locali, le associazioni e le ASL hanno aperto centri di recupero per uomini maltrattanti ai quali si possono rivolgere uomini violenti che vogliono cambiare il loro comportamento. Durante i percorsi svolti all'interno di tali centri, l'assunzione di responsabilità della violenza in capo al maltrattante è uno dei punti centrali, insieme all'obiettivo concreto che non vengano più poste in essere condotte violente.

Gli enti locali possono poi agire efficacemente con numerose azioni di prevenzione e sensibilizzazione che costituiscono una parte fondamentale nel contrasto alla violenza di genere.

In questo ambito si colloca il presente tool kit, strumento di formazione di operatori e operatrici, redatto con il contributo e la professionalità di diverse associazioni che hanno fornito le proprie diverse competenze e la loro esperienza pluriennale sul tema.

La presenza di contributi in ambiti diversi (valutazione del rischio, percorsi di recupero ai maltrattanti, aspetti legali, violenze sulle migranti) vuole evidenziare la complessità del fenomeno che richiede, ovviamente, risposte altrettanto complesse affinché ogni aspetto sia adeguatamente tenuto in considerazione, con l'obiettivo di evitare discriminazioni multiple o vittimizzazioni secondarie.

L'ambito formativo, al pari di quelli già citati, è prioritario per poter fornire un'assistenza concreta alle vittime di violenza ma è altresì molto importante per una corretta diffusione di ogni aspetto inerente al fenomeno, per combattere i numerosi pregiudizi che ancora oggi esistono sul tema e perché, a cascata, gli operatori e le operatrici formate possano trasmettere il loro sapere sia nell'ambito in cui operano, sia in ogni altro ambito sociale in cui vivono.

La scelta di creare un tool kit formativo mira proprio ad agire in ogni ambito professionale e sociale per generare una reale consapevolezza delle caratteristiche della violenza contro le donne.

Assessora Susanna Zaccaria

Pari opportunità e differenze di genere, Contrasto alle discriminazioni, Lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori del Comune di Bologna

## indicazioni per orientarsi nel manuale

## perché il manuale e per chi

Il fenomeno della violenza contro le donne, che spesso coinvolge anche figlie e figli, attraversa confini storici, geografici e culturali, comportando e richiedendo il supporto personale e professionale di attori sociali eterogenei, per competenze ed esperienze. Questo manuale vuole offrire una cassetta degli attrezzi agli operatori e alle operatrici che, a vario titolo, devono misurarsi con imperativi morali e situazioni complesse. I suoi principali destinatari, quindi, sono:

- Avvocati e avvocate
- Magistrati e magistrato
- Operatori e operatrici sociali
- Operatori dei centri antiviolenza
- Operatori e operatrici delle Forze dell'ordine
- Insegnanti, educatrici ed educatori
- Operatori e operatrici sanitarie
- Operatori e operatrici che lavorano con uomini che usano violenza

L'idea alla base di questo testo è che sia possibile rafforzare l'efficacia dell'azione contro la violenza sulle donne mettendo in relazione diverse conoscenze, esperienze e strumenti operativi, lavorando perciò in un'ottica di rete fra servizi e soggetti che ne fanno parte. Questo filo conduttore ha ispirato anche i seminari del progetto "Generare relazioni diverse – Emilia Romagna senza violenza" (2017), di cui il manuale rappresenta il prodotto.

Concentrarsi sulla violenza contro le donne, specie nelle relazioni d'intimità, permette di sviluppare strumenti utili a chiarire e affrontare altre declinazioni della violenza di genere e nelle relazioni di genere, "evitando di generalizzare la vittimizzazione delle donne e di naturalizzare la disponibilità maschile alla violenza" (Bimbi F., Basaglia A., 2010).

## Due volumi, quattro aree tematiche e le donne al centro

Il manuale è costituito da due volumi: **Volume A. CONOSCERE, APPROFONDIRE, ORIENTARSI** e **Volume B. COMPRENDERE E AGIRE**. Il testo è stato costruito in modo da lasciare ai lettori e alle lettrici piena libertà di fruizione, in base alle proprie esigenze: può essere consultato nelle singole componenti o sfogliato alla ricerca di un sintetico orientamento.

Il volume A contestualizza il fenomeno da un punto di vista storico, geografico e normativo, offrendo spunti di approfondimento teorico.

Il volume B introduce i caratteri del lavoro in rete fra i servizi coinvolti, concentrandosi poi in quattro capitoli tematici: la valutazione del rischio; il lavoro con uomini che usano violenza; le peculiarità dell'esperienza migratoria; gli strumenti legali. Il volume presenta delle situazioni critiche che analizza in modo da offrire possibili risposte ai dilemmi operativi.

In coda al volume A presentiamo un glossario minimo che riprende e chiarisce alcune espressioni usate nei due volumi.

Nel redigere il testo abbiamo avuto cura di assegnare il genere grammaticale femminile accanto al maschile. Ogni volta che mantenere questa regola avrebbe interferito con la leggibilità del testo, abbiamo scelto il genere femminile.

I nomi delle protagoniste riportati nei casi di studio sono stati sostituiti con nomi fittizi.

capitolo

1

il fenomeno e  
il contesto

## 1.1 cos'è la violenza contro le donne

La violenza contro le donne è:

*“Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.*

La definizione è formulata nella Convenzione di Istanbul che è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante contro la violenza alle donne. Nella Convenzione è definito il concetto di genere, evidenziandone le dimensioni sociali e culturali e riferendolo “a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”. Di conseguenza “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto donna, è da considerarsi violenza contro le donne basata sul genere”.

Fin dal preambolo, la Convenzione riconosce il legame tra la rappresentazione sociale del fenomeno e il percorso storico che l'ha preceduta sul piano sociale, giuridico e politico:

*“Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.*

Prima della Convenzione di Istanbul, entrata in vigore in Italia il 1° agosto del 2014, la definizione e, dunque, l'orientamento per operatori e operatrici del sistema di prevenzione e contrasto, era dato dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993. Secondo questa Dichiarazione, l'espressione “violenza contro le donne” si riferisce a:

*“Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne; incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà che avvenga nella vita pubblica o privata” (Art. 1).*

La citata Dichiarazione afferma poi che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e danneggia ed annulla il godimento, da parte loro, di quei diritti e libertà. Registra, inoltre, “il prolungato insuccesso nella protezione e promozione di questi diritti e libertà nei riguardi della violenza contro le donne”. Riconosce, in aggiunta, che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne e ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini, impedendo il pieno avanzamento delle prime. Afferma infine che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

## 1.2 un fenomeno socio-culturale

La violenza è fenomeno sociale e non naturale. In altre parole, la violenza che si manifesta nella vita sociale non è contraria alla cultura o qualcosa che accade al di fuori di essa, piuttosto della cultura è il prodotto. Non è uno sfondo naturale del comportamento umano che si manifesta quando venga meno la cultura; è piuttosto espressione di una certa cultura o, meglio, di

una certa visione delle relazioni sociali. E' un atteggiamento costruito che si apprende con l'educazione e la socializzazione e sta in stretto rapporto con le forze che regolano la vita degli esseri umani.

Molte persone tendono a pensare che gli uomini siano più forti e, dunque, è normale che tendano a sopraffare; oppure pensano che gli uomini

abbiano istinti sessuali incontrollabili. Dobbiamo invece capire che la violenza di genere non è mai naturale, non è cioè questione di forza fisica o di desiderio, si tratta piuttosto di una differenza che ha a che vedere con la violenza materiale, strutturale e simbolica. Le donne sono più spesso ricattabili perché più spesso degli uomini vivono condizioni strutturali problematiche, cioè hanno meno potere nella società.

La violenza maschile contro le donne viola più diritti umani:

- Il diritto alla vita
- Il diritto alla propria integrità psicofisica
- Il diritto alla libertà
- Il diritto alla sicurezza
- Il diritto ad essere protetti in modo uguale dalla legge

Il campo della violenza di genere si presenta come ampio e soggetto a costanti allargamenti: le tipologie di violenza incluse nelle violazioni dei diritti umani delle donne, negli ultimi venti anni, vanno dallo stupro, alle modificazioni genitali femminili, alla tratta a fini sessuale, al matrimonio forzato. Anche l'espressione della violenza subita può essere molto differenziata: se le emozioni sono universali, senz'altro la loro espressione è estremamente varia e segue codici culturali incorporati socialmente.

Secondo lo *Studio in profondità su ogni forma di violenza contro le donne*, voluto dal Segretario

### 1.2.1 Il continuum della violenza

E' bene riprendere il concetto di “continuum della violenza sessuale”, elaborato negli anni '80 da Liz Kelly (*Surviving Sexual Violence*). Secondo questa studiosa la violenza sessuale va compresa all'interno di una serie continua di eventi che si intersecano inserendosi l'uno nell'altro e non possono essere facilmente distinti. Il concetto non descrive una gerarchia di gravità, quanto piuttosto una serie di molestie, violazioni, abusi presenti nella vita delle donne e considerati “normali” nelle strutture patriarcali della famiglia e, più in generale, delle relazioni tra i sessi. La violenza sessuale è per le donne di tutto il mondo un'esperienza “normata” quotidiana, vale a dire non un fenomeno raro e deviante ma regolato e quotidiano, una condizione che, proprio grazie al suo carattere continuo, è raramente riportata come violenza dalle donne stesse.

Generale delle Nazioni Unite (2006, p.14):

*“Le prove della natura pervasiva e della molteplicità delle forme della violenza contro le donne, ottenute dalla ricerca, insieme alle campagne di sostegno, hanno portato al riconoscimento che la violenza contro le donne è sistematica, globale e radicata nelle disparità di potere e nella disuguaglianza strutturale esistente fra uomini e donne.”*

In relazione alle violenze da partner ed ex partner, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002, p.121) afferma che:

*“Sebbene le donne possano essere violente nelle relazioni con gli uomini e la violenza si ritrovi talvolta nelle relazioni con partner dello stesso sesso, l'insopportabile carico della violenza all'interno della coppia è sostenuto dalle donne per mano degli uomini.”*

**Concludendo, la violenza maschile contro le donne:**

- è un problema sociale
- è un problema sanitario
- è un problema di politica criminale
- è un problema culturale

**ma soprattutto è questione di distribuzione di potere fra uomini e donne ed è dunque un problema politico.**

Nei primissimi anni '80 Kelly scriveva che, sebbene solitamente ci riferiamo alla violenza domestica come alla forma prevalente di violenza contro le donne, nei fatti la maggioranza delle ragazze e delle donne ricorda almeno un episodio, se non molti, di “intrusione nell'intimità”, in altre parole di molestie sessuali.

L'insieme delle violenze esercitate contro le donne avviene dunque:

- in tutte le fasi della loro vita
- in ogni contesto (privato o pubblico)
- perpetrata da uomini conosciuti, sconosciuti o da istituzioni
- in modo indiretto, nelle strutture politiche, economiche e culturali delle società

Le violenze che accadono in una relazione intima sono fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche; tendono a ripetersi; sono spesso accompagnate da comportamenti di controllo. La conseguenza non può che essere un clima costante di paura e di tensione.

Mentre le violenze fisiche, sessuali e psicologiche hanno significati e conseguenze intuitivi, è opportuno chiarire i concetti di violenza strutturale e simbolica.

Per violenza strutturale (o sistemica) s'intende quella violenza esercitata in modo indiretto, che non ha bisogno di un attore per essere eseguita, che è prodotta dall'organizzazione sociale stessa, dalle sue profonde disuguaglianze e che si traduce in patologie, miseria, violenza e abusi. La violenza strutturale allora indica una violenza esercitata in modo indiretto da qualunque organizzazione in un dato ordine sociale e trascende l'attribuzione di meriti o colpe ad attori individuali. In breve, il concetto di violenza strutturale parla dell'oppressione che risulta da molte condizioni compresenti nella società.

**“Violenza esercitata in modo indiretto, che non ha bisogno di un attore per essere eseguita, che è prodotta dall'organizzazione sociale stessa, dalle sue profonde disuguaglianze e che si traduce in patologie, miseria, mortalità infantile, abusi sessuali”.**

*Paul Farmer*

*Antropologo medico della  
Harvard Medical School*

Il concetto di violenza simbolica si riferisce alle forme di violenza esercitate senza che vi sia diretta azione fisica. Questo tipo di violenza si manifesta con l'imposizione di una visione del mondo, dei ruoli sociali, delle categorie cognitive, delle strutture mentali attraverso cui è percepito e pensato il mondo da parte di soggetti dominanti verso soggetti dominati. Qui la questione di genere è decisiva. La violenza simbolica costituisce, quindi, una violenza apparentemente “dolce”, invisibile, che viene esercitata con il consenso inconsapevole di chi la subisce e che nasconde i rapporti di forza sottostanti alla relazione nella quale si configura. Si tratta, in sostanza, della replicazione del dominio maschile sulle donne, tramite la “naturalizzazione” della differenziazione tra i generi.

## 1.3 un fenomeno diffuso in Italia e nel mondo

La violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso. Secondo i dati dell'indagine Istat sulla sicurezza delle donne, pubblicato a giugno 2015, 6 milioni 788 mila donne in Italia hanno subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica o sessuale; di queste, il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4%

forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Si tratta in gran parte di donne che non hanno denunciato la violenza subita. Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% donne straniere; 31,5% italiane).

nel  
mondo

- L'OMS stima che tra il 40% e il 70% delle donne vittime di omicidio siano state uccise dai propri partner.
- In Europa il 15% delle donne sopra i 16 anni ha subito violenza nelle relazioni intime (Consiglio d'Europa e Indagine FRA 2014).
- Nei paesi industrializzati il 20-30% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali da un partner o un ex partner nel corso della vita (Koss et al., 1994).

FONTE: dati ISTAT. Si riferiscono al 2015 perché l'indagine campionaria sulla violenza di genere avviene ogni 4 anni: la prossima è prevista per il 2019.

in  
Italia

- Il 31,5% (6 milioni 788 mila) delle donne in età 16-70 anni ha subito violenza fisica e/o sessuale nel corso della sua vita. In Emilia-Romagna il dato raggiunge 33,6%.
- Il 5,4% ha subito stupri (652 mila) o tentati stupri (746 mila).
- Il 16,1% ha subito forme di stalking.
- Il 13,6% ha subito violenza fisica e/o sessuale da partner o ex partner.
- Donne straniere e italiane subiscono violenze simili.
- 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente.
- 40% delle donne non parla con alcuno delle violenze del partner attuale.
- Il 12,3% ha denunciato il partner o ex partner.
- Rispetto al 2006, le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle forze dell'ordine. In particolare, per i casi di violenza da partner o ex, il dato delle donne molto soddisfatte passa dal 9,9% al 28,5%.

FONTE: dati ISTAT. Si riferiscono al 2015 perché l'indagine campionaria sulla violenza di genere avviene ogni 4 anni: la prossima è prevista per il 2019.

### 1.3.1 Chi sono gli autori e le vittime della violenza

Autori	Vittime
Di qualsiasi età.	Donne con qualsiasi grado d'istruzione, sebbene prevalgano le donne diplomate e laureate, dirigenti, libere professioniste e imprenditrici, donne in cerca di occupazione e studentesse.
Di qualsiasi estrazione sociale.	Di tutte le età ma prevalgono quelle con età tra 25 e 44 anni.
Con qualsiasi grado di istruzione e professione.	Donne separate e divorziate (63,9%, il doppio del dato medio, secondo Istat).
In generale, non hanno disturbi psichiatrici.	Senza disturbi psichiatrici.
Condividono modelli tradizionali rispetto ai generi.	Condividono modelli tradizionali rispetto ai generi.
Uomini insospettabili!	

FONTE: dati ISTAT 2015

## 1.4 aiutare le donne vittime di violenza a scegliere la propria strada


Le donne che si rivolgono ai nostri centri e servizi per chiedere assistenza e aiuto non sono donne “isolate” ma donne inserite in un eco-sistema sociale complesso, all'interno del quale ci sono potenziali risorse, come la famiglia, i vicini, i servizi sociali, ecc.

La RUOTA DELLA PARTNERSHIP (che vedete rappresentata alla pagina seguente) mostra al centro la donna vittima di violenza, i suoi figli e figlie, sostenuta dalle associazioni indipendenti delle donne (i centri antiviolenza) che, in quanto soggetti dedicati che mettono al primo posto la relazione con la donna accolta, giocano un ruolo speciale nel rappresentare le donne vittime di

violenza nei confronti di tutti gli altri soggetti. Affinché questa RUOTA DELLA PARTNERSHIP funzioni efficacemente per la donna e per figli e figlie, il cerchio più esterno deve funzionare come un ingranaggio dove ciascuno agisce in relazione e in sintonia con ciascun altro allo stesso livello e con tutti gli altri soggetti nei cerchi più interni. Tutti i soggetti rappresentati nella figura devono svolgere il proprio ruolo considerando il problema fondamentale della sicurezza. Se immaginiamo dei raggi che partono da ciascun soggetto verso il perno centrale, sarà facile capire come un raggio mancante riduce la forza e l'efficacia della ruota.

Questo modello va però completato con l'osservazione che alcuni dei soggetti più vicini alla donna possono essere delle risorse importanti ma anche rappresentare dei rischi: sappiamo che la famiglia può essere di sostegno alla donna che vuole lasciare il marito o compagno ma non sempre lo è veramente e, inoltre, ci sono casi

dove la famiglia si oppone strenuamente alla separazione. Così può essere per ciascuno dei sottosistemi che la figura che segue sinteticamente rappresenta. Spetta a noi, attraverso la relazione con la donna e con i centri antiviolenza, capire quali costituiscono risorse vere o potenziali, quali effettivi rischi e minacce.



Sicurezza della donna e del minore vittime di violenza

FONTE: Diagramma adattato da "PROTECT II. La Costruzione delle Competenze nella Valutazione del Rischio e Gestione della Sicurezza per la Protezione delle Vittime ad Alto Rischio" ([www.wave-network.org](http://www.wave-network.org)).

I "Servizi di aiuto delle associazioni indipendenti di donne" si riferiscono, per lo più, ai centri antiviolenza che, secondo la legge regionale n.6 del 2014, sono:

"Presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come

*finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli e figlie, minacciati o che hanno subito violenza."*

## 1.5 centri antiviolenza

I centri antiviolenza sono luoghi di donne in cui la volontà politica e culturale di cambiare la cultura, il discorso pubblico sulla violenza contro le donne, difendere i diritti di cittadinanza delle donne, dei minori e delle minori si unisce alla pratica professionale di supporto e accoglienza verso le donne che intendono uscire dalla violenza. Si tratta di luoghi predisposti per accogliere le donne che hanno subito violenza (in qualsiasi forma essa si concretizzi), indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Anche se talvolta possono fare capo a un ente pubblico, sono gestiti da organizzazioni di donne, attive ed esperte nell'accoglienza, offrono protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra e extra-familiare e ai loro figli e figlie minori.

La metodologia di aiuto, basata sull'empowerment, che i centri antiviolenza applicano è validata da molte organizzazioni internazionali e considerata buona prassi da sostenere da parte degli stati (Convenzione di Istanbul 2011; Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento

penale; Raccomandazioni del Forum delle Esperte della Conferenza dell'Unione Europea sulla Violenza contro le donne, Colonia 1999) e da quelle italiane (Piano nazionale antiviolenza; Piano regionale antiviolenza della Regione Emilia-Romagna).

I servizi offerti dai centri antiviolenza sono complessivi, gratuiti e basati sulla riservatezza, e mirano a trovare delle risposte tendenzialmente a tutti i bisogni delle vittime.

Storicamente, il primo centro nacque a Londra nel 1971 e l'iniziativa fu subito ripresa dai gruppi di donne che, confrontandosi sui confini della loro oppressione, avevano cominciato a parlare delle violenze subite dal loro partner e della necessità di avere luoghi sicuri in cui rifugiarsi. Successivamente i centri si sono diffusi in tutta Europa e America del Nord, in Australia, poi in Europa centrale e occidentale e, dagli anni novanta, anche in Europa meridionale e orientale, e in moltissimi altri Paesi del mondo.

Il legame tra pratica e politica non è casuale ma risponde a un percorso politico che il movimento delle donne ha compiuto dagli anni sessanta agli anni ottanta del novecento. In quegli anni infatti, attraverso il movimento di liberazione delle donne

### I centri antiviolenza per la legge regionale dell'Emilia Romagna

La Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere n. 6 del 2014 traccia, all'art.14, un chiaro profilo dei Centri Antiviolenza descrivendoli come presidi socio-assistenziali e culturali, gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza.

I Centri antiviolenza sono luoghi nei quali saperi e modelli di intervento sono maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne che offrono la loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza, mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, all'inclusione e al rafforzamento sociale.

I Centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne. I Centri antiviolenza offrono gratuitamente consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle donne che hanno subito violenza, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case rifugio di cui eventualmente avvalersi, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

Al fine di prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza fondata su relazioni affettive, i centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative e culturali per la promozione di una cultura consapevole e rispettosa delle differenze di genere volta al contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di riferimento e redigono rapporti periodici sull'attività espletata.

e il femminismo, le donne hanno iniziato a rompere il silenzio sulla violenza, l'aborto, il divorzio e i diritti sociali, cercando maggiore emancipazione e libertà in tutti i contesti pubblici e privati. Il tema della violenza era certamente uno dei più drammatici e spesso le stesse fondatrici dei rifugi lo conoscevano per propria esperienza personale, fatto che rendeva più evidente la necessità di assumerlo come tema politico di forte impegno

sociale e di cambiamento culturale. Un punto essenziale del lavoro dei centri antiviolenza è dunque la questione politica e culturale intrinsecamente legata alla violenza di genere che richiede perciò la promozione di eventi, la formazione, la sensibilizzazione, la diffusione di buone prassi e le campagne di prevenzione sul tema della violenza contro le donne e la violazione dei loro diritti.

### 1.5.1 Attività tipiche di un centro antiviolenza

Per Centro antiviolenza generalmente s'intende l'insieme di due o più strutture (centro di accoglienza più casa rifugio) in grado di rispondere in maniera completa ai bisogni della donna che ha subito violenza, potendo fornire un ampio spettro di attività di sostegno.

Per centro di accoglienza s'intende generalmente la struttura pubblica in cui le donne sono ricevute e coinvolte in attività personali o di gruppo volte a contestare il ruolo di vittima e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Casa rifugio è la struttura di ospitalità, generalmente a indirizzo segreto, supportata dall'intervento di operatrici e collegata a un centro di accoglienza. Può consistere in un semplice appartamento in condivisione tra le donne ospitate o di una grande struttura, multi-appartamento, dotata di spazi comuni. Le case rifugio possono essere di emergenza e di ospitalità, di breve o medio termine.

Vediamo in dettaglio le **attività complessivamente offerte dai centri antiviolenza**:

- Accoglienza: l'ascolto telefonico, i colloqui personali, i gruppi di sostegno, le consulenze specialistiche o le altre attività rivolte a ricevere le donne e a offrire loro aiuto e protezione
- Orientamento e supporto legale
- Sostegno psicologico
- Sostegno psicologico ed educativo ai minori
- Sostegno alla genitorialità per le madri
- Progetti di uscita dallo sfruttamento sessuale e lavorativo
- Orientamento lavorativo e alla sanità
- Corsi di italiano per donne di origine straniera
- Sensibilizzazione, formazione, educazione e progetti culturali
- Ricerche e politiche di rete

**Principi operativi e metodologia applicata:**

- Non c'è donna che meriti di subire violenza, non esistono giustificazioni alla violenza
- L'autore è l'unico responsabile della violenza che agisce
- Le azioni violente sono reati e devono essere sanzionate
- La violenza maschile non è un problema individuale bensì sociale
- La violenza contro le donne è considerata come generata dalla disparità di potere tra i sessi (si veda la definizione di ONU, 1993)
- Si lavora sull'empowerment: un'alleanza positiva per aiutare la donna a superare la situazione e il vissuto di violenza. La donna viene aiutata a proteggere se stessa e i suoi figli e figlie
- Rispetto della riservatezza e delle scelte della donna
- Non giudizio, piuttosto aiuto alla donna a sgravarsi dei sensi di colpa, a recuperare la propria capacità di decisione
- Al primo posto dell'intervento dei centri antiviolenza c'è sempre la protezione e la sicurezza delle vittime
- L'attività è rivolta a contrastare tutte le forme di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, trafficking e violenza assistita) subita in età adulta o in età minore
- Si tiene presente il significato e l'impatto delle diverse provenienze geografiche, cultura, religione, appartenenza di classe e di orientamento sessuale

**Cosa trovano le donne in un centro antiviolenza:**

- Ascolto
- Credibilità
- Informazioni (legali, servizi territoriali, lavoro, ecc.)
- Percorsi di uscita dalla violenza
- Sostegno concreto alle loro scelte, supporti pratici, ospitalità in case rifugio
- Servizi gratuiti

- Personale femminile appositamente formato e specializzato
- Lavoro in rete con altri servizi

In conclusione, i centri antiviolenza costituiscono un presidio specializzato fondamentale di contrasto alla violenza a tutela dei diritti delle donne e dovrebbero essere visti da tutti come punto di riferimento privilegiato per l'intervento.

**E' possibile ottenere una mappa dei centri antiviolenza italiani, sempre aggiornata, collegandosi a:**  
[www.comecitrovi.women.it](http://www.comecitrovi.women.it)

## 1.6 violenza maschile contro le donne e violenza contro i minori

Questo manuale non si occupa direttamente delle violenze agite contro bambini e bambine, si tratta infatti di un argomento molto vasto che richiede una trattazione autonoma. E' importante tuttavia sottolineare che la violenza agita contro le madri, ad opera di un (ex) partner coinvolge sempre anche i figli e le figlie. Diversi studi e ricerche attestano che spesso (secondo alcuni, le percentuali possono variare dal 40 al 70%) mariti o compagni maltrattanti sono violenti anche contro figli e figlie. La violenza contro le madri rappresenta quindi un fattore di rischio di violenze contro i minori e in particolare di violenze sessuali (UNICEF 2006; OMS 2010). Questo dato di carattere generale indica la necessità di indagare sempre entrambi i fenomeni di vittimizzazione, anche laddove uno solo sia emerso, e di considerare che ogni valutazione delle capacità genitoriali non può prescindere da un'attenta valutazione del contesto di violenza e dei suoi possibili esiti sulla genitorialità.

Quando il padre agisce violenza nei confronti della madre, i figli e le figlie possono essere invitati a loro volta a picchiarla, insultarla, svilirla, a controllarla e a "riferire"; oppure possono intervenire spontaneamente "in difesa" della madre ed essere essi stessi vittima di violenza; oppure ancora possono assistere all'omicidio della madre, all'omicidio della madre e di fratelli e sorelle e al suicidio del padre, casi questi ultimi di particolare gravità. Anche quando non vengono coinvolti direttamente, essi sono comunque sempre testimoni di una situazione di violenza, cioè vittime di "violenza assistita", considerata oggi come una forma di maltrattamento (CISMAI, 2017).

In linea generale, le violenze contro la madre possono determinare nei figli e nelle figlie effetti dannosi, a breve, medio e lungo termine,

in ambito psicologico, emotivo, relazionale, cognitivo, comportamentale e sociale. La violenza assistita rappresenta uno dei fattori di rischio di diventare uomini che usano violenza o donne che la subiscono (OMS, 2002). Si tratta di "fattori di rischio". Diversi studi sottolineano l'importanza, oltre che dei fattori di rischio, dei fattori di protezione e del fatto che bambini e bambine sono "costruttori attivi del loro mondo" (Holt, S., Buckley, H. Whelan, Sadhbh, 2008).

L'impatto della violenza assistita può essere molto diverso a seconda del combinarsi di fattori di rischio e di protezione quali: l'età del bambino o della bambina e lo stadio di sviluppo in cui si trova; la prossimità, la gravità, la frequenza, la durata delle violenze; la presenza di altre forme di maltrattamento e di altri eventi traumatici; il livello di coinvolgimento diretto nel maltrattamento (come coautore delle violenze, come ostaggio, come oggetto di minacce a scopo di ricatto, intimidazione, pressione psicologica nei confronti della partner, eccetera); il genere sessuale; le caratteristiche personali, le risorse interne del bambino e della bambina; l'adozione di strategie di fronteggiamento (coping) più o meno sviluppate ed efficaci, sia da parte della madre che da parte dei bambini e delle bambine, e resilienza; fattori socio-culturali, tra cui le norme e i modelli di genere maschili e femminili; la presenza o l'assenza di figure adulte di riferimento capaci di affetto e di cura e quindi di reti informali di sostegno; le risposte da parte di operatrici e operatori e quindi la presenza di reti formali di sostegno e la qualità degli interventi attivati (CISMAI, 2017).

Nei casi di violenze contro le madri ad opera del (ex) partner, laddove vi siano figli o figlie in età minore, le Linee Guida del CISMAI raccomandano interventi precoci ed adeguati di

rilevazione, protezione, valutazione e trattamento dei casi di violenza assistita. Infine, va sottolineata l'importanza di salvaguardare e sostenere innanzitutto la relazione di bambini e bambine con il genitore non abusante e in particolare di proteggere la diade madre-minore, mettendo in discussione l'assunto che un padre che usa violenza contro la madre possa essere un buon

padre (Apollonio M.G., 2013-2017). Nel caso in cui si tratti di eventi passati, affinché un padre che sia stato violento nei confronti della madre possa essere un "genitore sufficientemente buono" è necessario che riconosca la violenza e la propria responsabilità nell'agirla, e che comprenda le conseguenze che essa ha avuto e può avere, anche nel futuro, su figli e figlie.

capitolo

# 2

che fare con  
gli uomini che  
usano violenza  
alle donne

## 2.1 La necessità di agire sul versante degli autori

La violenza maschile contro le donne è, come abbiamo visto, un problema strutturale complesso che richiede strategie d'intervento articolate, improntate ad un approccio oggi spesso definito in letteratura "ecologico" (Heise, 1998; Hageman-White et al. 2010; Jewkes, Flood, Lan, 2015). In base ad esso, nell'analisi così come nell'intervento diretto a prevenire il problema, si devono considerare tanto la dimensione individuale e interpersonale, la dimensione comunitaria e di gruppo, quanto quella istituzionale e sociale e le loro interconnessioni.

La necessità di agire (anche) sul versante degli uomini autori di violenza con azioni in ambito comunitario (extramurario), per contrastare la violenza contro le donne, appare oggi con un certo grado di evidenza. Sono numerosi infatti i documenti e le direttive internazionali, nazionali e regionali che vi fanno riferimento, predisponendo risorse e promuovendo interventi ad essi specificamente rivolti. La Convenzione di Istanbul del 2011, all'art. 16 stabilisce che:

*"Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti"*.

In Italia, il punto è trattato autonomamente nel Piano nazionale della Regione Emilia-Romagna (5.7. Recupero dei maltrattanti) ed è oggetto di uno degli Allegati (Allegato G.). La legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere, del 25 giugno 2014, all'art. 20 promuove "specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, perché attivino nuove modalità relazionali che escludono l'uso della violenza nelle relazioni d'intimità". Si tratta quindi di un ambito d'intervento che anche sul versante istituzionale non può più essere considerato marginale.

E' utile tuttavia ripercorrere le ragioni che rendono necessari interventi e strategie in questa direzione. Il concetto di prevenzione integrata o nuova prevenzione, opportunamente rielabora-

to, può essere uno strumento utile per capire l'importanza di un centro rivolto agli autori. Esso sottolinea come l'accadere di un evento criminoso (o di una sequenza di eventi criminosi) richieda la convergenza nel tempo e nello spazio di un autore motivato, una vittima potenziale ed un contesto poco sorvegliato (Van Dijk, Jaan e Jaap De Waard, 1991; Pavarini, 1992). Interpretando estensivamente il concetto di situazione o contesto, si può includere in questa nozione non solo lo spazio fisico (le strade, il parcheggio, il parco pubblico) ma anche l'ambiente sociale (di gruppo, comunitario e istituzionale) e politico-culturale in cui l'azione criminale si verifica. In base al concetto di prevenzione integrata, l'articolazione classica dell'azione preventiva in primaria, secondaria e terziaria, si arricchisce di una seconda dimensione. Ciascuna delle categorie di intervento va declinata, infatti, in relazione ad autori, vittime e contesto, ovvero condizioni fisiche ambientali e condizioni sociali, politiche e culturali. L'integrazione delle due dimensioni dà origine a 9 tipi di azione preventiva, come illustra la Tav.1 alla pagina a fronte.

Secondo il concetto di prevenzione integrata, l'inclusione degli autori, così come del contesto, risulta tanto importante quanto la considerazione delle vittime: più la strategia preventiva è in grado di coprire contestualmente tutte le aree identificate, più essa risulta efficace. Si tratta di un approccio al problema che poco dice sui contenuti delle azioni da intraprendere. Esso aiuta tuttavia a mettere a fuoco gli elementi in gioco, facilitando l'identificazione delle aree d'intervento necessarie a sviluppare una strategia efficace e la presenza eventuale di lacune in quelle adottate.

La tabella che segue illustra l'azione integrata di prevenzione o nuova prevenzione.

	Primaria	Secondaria	Terziaria
<b>Autori</b>	Interventi nelle scuole diretti a de-costruire i modelli identitari di mascolinità/virilità, i ruoli, le aspettative e le strategie relazionali maschili; a proporre modelli di comportamento, modalità diverse di risoluzione dei conflitti interpersonali. Campagne di comunicazione dirette agli uomini al fine di aumentare la consapevolezza della relazione fra mascolinità e violenza.	Interventi diretti a uomini e ragazzi che manifestano comportamenti di controllo, gelosia, prevaricazione nei confronti delle partner. Interventi rivolti a uomini con problemi di assunzione di alcool o sostanze (fattori specifici di rischio).	Centro dedicato per autori di violenza con programmi di intervento specificamente rivolti a loro.
<b>Vittime</b>	Campagne dirette a far conoscere le risorse presenti sul territorio per coloro che si trovano in una situazione di violenza.	Donne in via di separazione o divorzio, un gruppo a maggiore rischio di violenza: ricerche, azioni dirette ad approfondire la relazione fra separazione-divorzio e violenza e ad affrancare le donne dall'accusa di opportunismo e di "false denunce".	Centro antiviolenza rivolto alle donne che subiscono violenza.
<b>Contesto: ambiente socio-politico-culturale</b>	Campagne di comunicazione rivolte a donne e uomini dirette a far conoscere la presenza delle donne nella storia. Sensibilizzazione e formazione a gruppi professionali in materia di violenza maschile contro le donne.	Formazione di personale di SERT e SIMAP che lavora con uomini e donne a rischio di violenza agita o subita.	Campagne dirette a promuovere il riconoscimento dei comportamenti violenti e la richiesta di aiuto da parte di autori di violenza.

### 2.1.1 Perché non limitarsi alla risposta penale

Pur riconoscendo che l'impunità delle violenze contribuisce a perpetuare il senso di onnipotenza degli autori (alcuni), il sistema penale non appare una risposta sufficiente, per quanto a volte necessaria, per diverse ragioni. In primo luogo, quando l'autore delle violenze è un partner o un ex partner, spesso la domanda di giustizia delle

donne è una domanda di sicurezza e protezione volta a far cessare le violenze, piuttosto che ad ottenere la carcerazione del reo (Creazzo, 2013). Laddove vi siano condizioni relazionali che lo permettano, sono le donne stesse che subiscono violenza a chiedere che si intervenga sull'autore al fine che la violenza cessi e la relazione possa

continuare. In secondo luogo la sanzione penale è una risorsa strutturalmente scarsa, nel nostro Paese sono infatti necessari diversi anni ai fini della sua concreta attivazione, caratteristica che mal si attaglia ai bisogni delle donne e dei minori vittime di violenza e a situazioni e dinamiche relazionali in costante mutamento, a volte estremamente pericolose. In terzo luogo, il carcere non può essere l'unica risposta presente a livello sociale, per comportamenti violenti che riguardano circa un sesto della popolazione maschile, per la precisione il 14,6% (ISTAT 2015). Non è pensabile infatti che i processi di criminalizzazione primaria e secondaria possano, da soli, arginare, ridurre ed infine eliminare un problema che ha le sue radici nella normalità delle relazioni fra uomini e donne.

Infine, il sistema penale seleziona la sua "clientela" fra coloro che rivestono posizioni marginali (migranti, tossicodipendenti, poveri) e tende a ri-costruire i problemi su cui interviene come questioni che riguardano una minoranza deviante, criminale appunto. Questo contraddice profondamente la realtà delle violenze maschili che accadono nel contesto intimo e privato.

Rispondere alla domanda di giustizia e protezione delle donne vittime di violenza è molto importante per il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza per donne e uomini. Non si tratta quindi di escludere l'intervento penale o di non agire perché esso trasformi i propri standard per rispondervi in modo adeguato, quanto di aprire l'immaginario sociale e politico ad altre modalità d'intervento capaci di rendere sempre meno necessario il carcere e il sistema penale, i cui costi sociali e individuali sono sotto gli occhi di tutti e tutte, a partire da quelli pagati dalle stesse donne che subiscono violenza.

I dati provenienti sia dai Centri antiviolenza che da altre fonti conoscitive, quali la stessa indagine ISTAT più volte citata, delineano profili

## 2.1.2 Il Centro Senza Violenza: un luogo dedicato a uomini maltrattanti

Il 17 novembre 2017 è stato aperto a Bologna un luogo dedicato, un centro visibile e riconoscibile sul territorio metropolitano, rivolto a uomini autori di violenza contro le donne. Considerate le caratteristiche e le premesse del Centro, si può dire che si tratta di un'iniziativa che taglia trasversalmente lo schema a 9 caselle degli interventi di nuova prevenzione (Tav. 1). Il Centro opera infatti in sinergia e stretta collaborazione con le istituzioni e le realtà associative del privato

di coloro che usano violenza contro le donne che non presentano tratti particolari, tali da poter essere distinti dal resto della popolazione. Pur assumendo la presenza di fattori di rischio, in particolare l'assunzione di alcool o la provenienza da una famiglia maltrattante, coloro che usano violenza sono per lo più uomini incensurati, con un lavoro, delle relazioni sociali e una facciata di rispettabilità. Uomini che non integrano in alcun modo lo stereotipo del criminale, così come si è abituati a pensarlo; e che neppure possono essere considerati esponenti di sottoculture marginali, come attesta la diffusione stessa e la trasversalità del problema. In base ai risultati di alcuni studi e ricerche, come ad esempio il lavoro di Gondolf (ma si tratta di una questione molto dibattuta in letteratura) essi non presentano psicopatologie particolari.

Queste caratteristiche strutturali, del fenomeno e dei soggetti che ne sono coinvolti, aiutano a capire perché le violenze nelle relazioni intime registrino da sempre alti livelli d'impunità degli autori e come mai permanga una forte difficoltà delle donne a denunciare e ad essere credute nel momento in cui lo fanno. Da queste stesse caratteristiche può derivare tuttavia una maggiore disponibilità degli autori delle violenze che accadono in questo contesto ad impegnarsi in percorsi diretti a favorire l'abbandono della violenza, al di fuori di un percorso di criminalizzazione. Questo è quanto attesta la presenza stessa di una domanda spontanea di aiuto, documentata tanto dalle esperienze straniere quanto da quelle italiane. Nel nostro Paese, anche a causa dell'assenza sino al 2013 di riferimenti normativi specifici che indicassero la partecipazione ad un programma come un'alternativa alla pena (ma non solo per questo), la grande maggioranza di coloro che partecipano a dei programmi rivolti a uomini che usano violenza lo fa a titolo volontario (Bozzoli, Merelli e Ruggerini, 2017).

sociale presenti sul territorio e competenti ad intervenire sul fenomeno, sia a livello di prevenzione primaria (rivolta a tutta la popolazione), che di prevenzione secondaria (persone e gruppi a rischio) e terziaria (persone che hanno già usato o subito violenza).

Esso esprime simbolicamente (p. primaria) oltre che nelle sue prassi di intervento (p. primaria, secondaria e terziaria) la necessità

di un'assunzione di responsabilità maschile della violenza, evidenziando al contempo la possibilità reale di alternative. Mantiene viva la consapevolezza che la responsabilità della violenza è di chi la agisce e che la radice del problema è nelle relazioni fra uomini e donne. Un passaggio fondamentale al fine di evitare che la responsabilità dei comportamenti violenti nella coppia venga attribuita indiscriminatamente ad autori e vittime, quando non direttamente alle vittime, un luogo comune spesso dato per scontato e presupposto di numerosi interventi inappropriati, quando non di vera e propria rivittimizzazione.


Capitalizzando alcune fra le esperienze europee e italiane più promettenti (Alternative alla violenza di Oslo, Conexus a Barcelona, Respect a Londra e CAM a Ferrara e Firenze) e i risultati delle attività menzionate, il modello di riferimento scelto e proposto dall'associazione omonima che gestisce il Centro si basa sull'idea di un luogo dedicato, autonomo e indipendente, in cui lavorino uomini e donne specificatamente formati e formate.

Il metodo di lavoro scelto dall'associazione assume come punto di partenza quanto elaborato dal centro norvegese Alternative alla Violenza. Un metodo che capitalizza i risultati dei saperi e delle pratiche prodotti dai gruppi delle donne impegnati da decenni in quest'ambito e in

particolare l'esperienza del Centro Emerge (USA), fondato negli anni '70, frutto di una collaborazione fra uomini e donne impegnate nelle case rifugio americane. Un metodo definito a tutti gli effetti, dai promotori stessi, femminista. Nella rielaborazione dell'esperienza americana, Alternative alla Violenza ha aggiunto, in particolare, la possibilità di lavorare sulla storia individuale degli autori, un passaggio metodologico messo a punto a partire da una rivisitazione delle pratiche e del sapere disciplinare psicologico e psicoterapeutico, tradizionalmente neutri (cioè non "segnati" dal genere o differenza sessuale) e "ciechi" rispetto alla violenza.

Il metodo di Alternative alla Violenza ripropone, di fatto, un approccio di carattere ecologico che considera l'intersecarsi nelle vite e nei comportamenti individuali di diversi livelli: interpersonale, di gruppo, istituzionale e politico-sociale, cioè del livello costituito dai codici culturali, dalle mappe cognitive, così come dai sistemi di potere, in cui ciascuna e ciascuno di noi è immerso sin dalla nascita.

Molto è stato scritto sull'approccio ecologico alla violenza maschile contro le donne. In un articolo pubblicato nella rivista The Lancet (Jewkes R., Flood M., Lang J., 2015), in materia di politiche di prevenzione rivolte agli uomini in quanto autori (e vittime) di violenza, esso è così rappresentato:



Il grafico illustra la trasformazione delle identità maschili attraverso una strategia di cambiamento che attraversa l'ecologia sociale. Rappresenta l'esistenza e l'interconnessione di fattori che

agiscono a livelli diversi e, quindi, la necessità di operare su più fronti per trasformare le identità maschili e far cessare l'uso della violenza.

### 2.1.3 Perché la scelta del metodo di Alternative alla Violenza come punto di riferimento

Alternative alla Violenza (ATV) è un Centro per uomini che usano violenza contro le donne nelle relazioni di intimità fondato ad Oslo nel 1987.

ATV ha adottato una lettura femminista del problema della violenza contro le donne e riconosce nel patriarcato la causa prima, ovvero la matrice culturale, sociale e politica dell'uso maschile della violenza nelle relazioni di intimità.

ATV affronta il tema del cambiamento dei comportamenti violenti a partire da un posizionamento netto e chiaro in termini di condanna dell'uso della violenza e al tempo stesso in modo rispettoso e aperto al cambiamento di chi usa violenza.

Il metodo di lavoro di ATV mette al centro il riconoscimento della violenza e l'assunzione di responsabilità in relazione ad essa da parte dell'autore, come punto di partenza per il cambiamento.

L'esperienza di ATV nasce da una messa in gioco a livello personale, politico e professionale di chi vi opera: non è possibile lavorare su questi temi senza "tenere insieme" questi livelli diversi.

Diversamente da quanto accade con altri approcci, il metodo di ATV si articola in fasi che comprendono la possibilità di lavorare anche sulla storia individuale di chi usa violenza.

Il metodo di ATV è frutto di una rivisitazione critica degli approcci psicologici tradizionali al tema della violenza contro le donne, a partire dall'assunzione della centralità del genere e della differenza sessuale e dall'ascolto degli uomini che usano violenza.

*Il testo di questo capitolo è rielaborato da: "Il Centro Senza Violenza" di Creazzo e Malucelli, citato in bibliografia.*

capitolo

3

le leggi

2

che fare con gli uomini  
che usano violenza  
alle donne

## 3.1 la Convenzione di Istanbul: una rivoluzione copernicana

La Convenzione di Istanbul compie, nella sua sfera di applicazione pratica in Italia, una vera rivoluzione copernicana nell'approccio al tema della discriminazione di genere, partendo dall'assunto che è necessario eliminare la violenza nei confronti delle donne e delle bambine per rimuovere ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limita la libertà, ne impedisce il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del territorio in cui vivono.

La Convenzione offre un approccio globale, affrontando il tema della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze da un'ampia gamma di prospettive:

- la prevenzione
- la lotta contro la discriminazione
- le misure di diritto penale per combattere l'impunità
- l'assistenza e la protezione delle vittime
- la protezione dei minori
- la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate
- la migliore raccolta di dati
- il lavoro con gli autori per fare cessare la violenza

Tale inedito approccio presuppone l'adozione di politiche integrate che combinino azioni in diversi settori sotto la guida di molteplici soggetti interessati: autorità giudiziarie, di polizia e sociali, ONG, associazioni ed enti locali e regionali, governi, tutti i livelli di governance e di formazione e aggiornamento dei professionisti.

La Convenzione risponde alla violenza domestica e alla violenza sulle donne, ponendo al centro della questione lo sviluppo e la promozione degli schemi attuativi di parificazione di genere, basandosi su tre pilastri:

- **prevenzione**
- **protezione**
- **punizione**

La Convenzione pone particolare enfasi sui primi due che, se ben applicati, possono sradicare una grave violazione dei diritti umani, sistemica anche in Europa, e consentire, in concreto, il superamento di ogni attenuante che derivi da sudditanza di genere che trovano giustificazione in ordinamenti culturali e religiosi ancora molto diffusi e intesi come una sorta di "norma superiore".

Già dal preambolo della Convenzione, dove si riconosce espressamente "la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, nonché uno dei meccanismi cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini", si comprende il cambio di passo e la necessità di un adeguamento interpretativo rispetto ad alcune categorie valutative, quali onore, passione e gelosia, che avevano indotto la giurisprudenza di legittimità ad escludere l'aggravante, di cui all'art. 61 n. 1 c.p., dal novero dei delitti che oggi possiamo legittimamente chiamare femminicidi. Si riporta solo una massima delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, indicativa del nuovo corso che pur deve prendere anche la nostra attività giudiziaria (n. 10959/2016):

"L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" comprende anche i reati di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia. Il sintagma 'violenza alla persona' deve essere inteso alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle relative disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario. La nozione di violenza sviluppata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella prevista nel codice penale italiano ed è comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche."

In occasione dell'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul (2014), Amnesty International ha rinnovato il suo appello alle istituzioni italiane perché sia adottata una legge specifica sulla parità di genere, siano raccolti dati statistici disaggregati per garantire analisi standardizzate e periodiche dei dati relativi al fenomeno del femminicidio, siano

garantiti il finanziamento e l'aumento dei centri d'accoglienza per le vittime di violenza e un adeguato coordinamento tra la magistratura, la polizia e il servizio sociosanitario e, infine, si realizzino azioni volte a una maggiore sensibilizzazione della società nel suo complesso, delle istituzioni scolastiche e degli organi di informazione, per arrivare finalmente a una rappresentazione non stereotipata e non discriminatoria delle donne.

E' evidente come la carenza del sistema italiano si palesi ancora oggi proprio sull'aspetto preventivo e dell'intervento integrato, essendo necessaria un'azione di vera e propria osmosi tra polizia giudiziaria e polizia di pubblica sicurezza (nella sua funzione di prevenzione dei reati) nel trattamento della vittima, intesa già in prima battuta quale "persona in stato di particolare vulnerabilità", da indirizzare subito verso centri informativi e di accoglienza che possano intervenire in via preventiva, prima che il reato si consumi.

Oltre alla logistica ed al sostegno psicologico, rimane fondamentale l'impegno nei confronti degli operatori e delle operatrici di settore, per approntare protocolli operativi che rendano possibile e obbligatorio lo scambio, così da incoraggiare la segnalazione all'autorità competente anche da parte di chi sarebbe legato da segreto professionale, andando così a rimodulare il sistema dall'interno (artt. 27, e 28 della Convenzione).

Ancora, si prospettano ed incentivano i servizi di consulenza legale, di sostegno psicologico, assistenza finanziaria, offerta di alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca del lavoro. Essi vanno coordinati con la messa a disposizione di case rifugio, linee telefoniche gratuite, centri di prima assistenza medica e consulenze per il superamento del trauma, in quanto prevenzione e protezione della vittima costituiscono le condizioni primarie della possibile repressione del

"Violenza domestica" definita nell'articolo 3 legge 119/2013:

"Uno o più atti gravi, ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

maltrattante.

In quest'ottica andranno sicuramente coordinate le misure cautelari, pre-cautelari e gli obblighi di protezione adottabili in sede civile, producendo un continuo coordinamento tra il Giudice penale ed il Giudice civile, anche nel campo del diritto di visita e custodia dei figli, in modo tale da garantire contestualmente la messa in sicurezza della vittima e il completo sviluppo psicologico affettivo dei minori (art. 18 della Convenzione).

Negli artt. 52 e 53 della Convenzione è prevista l'adozione di forme idonee ad allontanare l'autore della violenza domestica in situazioni di pericolo immediato, con ordine di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e a vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o a impedirgli di avvicinarsi alla vittima. In Italia, tale indicazione può ritenersi già attuata con le misure cautelari specifiche dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., applicabili anche in deroga ai limiti edittali.

L'attuazione della Convenzione impone dunque una vera e propria rivoluzione culturale, tale da indurre il legislatore ad affrontare il fenomeno non più come un fatto privato, che riguarda solo l'autore e la sua vittima, ma un fatto che va ad incidere sulle fondamenta della società civile, inquadrando la violenza alle donne come violazione di diritti umani, con apprestamento di percorsi giudiziari e riparatori paralleli e attuabili grazie a forze sinergiche che richiedono interventi sulla tempistica processuale (art. 58 Convenzione), sull'informazione di ogni passaggio procedimentale (art. 63 Convenzione), sugli standard di concessione delle richieste di asilo (art. 60 Convenzione), sulla recidiva extraterritoriale (art. 47 Convenzione).

## 3.2 la legislazione italiana ed europea

Ora il nostro ordinamento ha raggiunto finalmente un livello europeo nella tutela delle vittime dei delitti violenti che, spessissimo, sono donne. Questo è frutto anche della nostra partecipazione all'Unione Europea, con i conseguenti obblighi di adeguamento normativo. Ricordiamo tra gli interventi legislativi più significativi:

Legge n.154 del 4/4/2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari


Legge n. 38 del 23/4/2009 istitutiva del delitto di atti persecutori

Legge n.119 del 15/10/2013 per il contrasto alla

violenza di genere (cd legge sul femminicidio) Decreto legislativo n. 212 15/12/2015 istitutivo delle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

Atto del Senato n. 2719, approvato il 21/12/2017 (legge non ancora pubblicata al momento in cui scriviamo) Misure a favore degli orfani di femminicidio.

Tradurre queste norme in diritto vivente deve essere impegno di tutti e tutte:



Bisogna purtroppo riconoscere che l'approccio del legislatore nel delineare uno statuto processuale particolare in tema di delitti violenti difetta di chiarezza. In alcuni casi ha utilizzato i titoli di reato, e precisamente i delitti ex articoli 572 e 612 bis c.p. (es. nell'articolo 415 bis c.p.p.), delitti che vedono parte offesa la donna, nella grande maggioranza dei casi (e minori); in altri casi ha utilizzato la locuzione "delitti commessi con violenza alla persona" (es. nell' articolo 299 c.p.p.); in altro ambito ha delineato la nozione di "violenza domestica" definita nell'articolo 3 legge n. 119 del 2013. Infine ha individuato una condizione particolare della vittima, molto ampia, nel cui ambito rientrano di norma le vittime che qui interessano. Il riferimento è alla "condizione di particolare vulnerabilità" definita nell'articolo 90 quater c.p.p.:

*"(...) la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale,*

*o di tratta degli essere umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato".*

Appare pertanto necessario individuare nei delitti, di cui agli articoli 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e 612 bis c.p. (atti persecutori), le figure di reato esemplari, in quanto caratterizzate dal particolare rapporto che normalmente lega la parte offesa e l'autore.

Le statistiche del circondario del Tribunale di Bologna, concernenti le iscrizioni al registro generale delle notizie di reato, ovvero, in sostanza il numero di denunce per fatti che il pubblico ministero ha così qualificato:  
 DELITTO ex art 572 c.p. nell'anno 2007 erano 290 e nel 2016 sono diventate 487  
 DELITTO ex art 612 bis c.p. (istituito nel febbraio del 2009): nell'anno 2010 erano 210, nel 2016 sono diventate 277.

### 3.2.1 Le misure giudiziarie di tutela delle vittime della violenza nelle relazioni d'intimità

MISURE DI POLIZIA GIUDIZIARIA	1) Per i delitti ex art 572 c.p. e 612 bis c.p., la legge 119/2013 in vigore dal 16 ottobre 2013 ha previsto con l'art. 380 lettera L ter c.p.p. l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 2) La stessa legge ha introdotto l'articolo 384 bis c.p.p., con il quale si prevede per gli ulteriori delitti elencati all'articolo 282 bis comma 6 c.p.p. (articoli 570-581-582 aggravato e/o procedibile d'ufficio 600- 600 bis- 600 ter- 600 quater- 600 septies.1 – 600 septies.2- 601- 602- 609 bis- 609 ter- 609 quater- 609 quinquies 609 octies- e 612 comma 2, quando in danno di prossimi congiunti o conviventi) che, in caso di flagranza, la p.g. possa procedere all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, previa autorizzazione, anche telefonica, del P.M. Il presupposto della flagranza, soprattutto ora che la suprema corte di cassazione (sezioni unite) pretende che sia la p.g. ha constatarla direttamente, unito al fatto che si tratta di condotte abituali e/o reiterate, fa sì che questi istituti siano di rara applicazione.
MISURE GRAVI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Per i delitti ex art. 572 e 612 bis c.p., sono applicabili le misure più gravi, private della libertà personale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La custodia cautelare in carcere (art 275 comma 2 bis c.p.p.)</li> <li>• Gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) che devono essere modulati in modo di assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della parte offesa del reato e, auspicabilmente, corredati dall'obbligo del c.d. braccialetto elettronico (art. 275 bis c.p.p.).</li> </ul>
MISURE MENO GRAVI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Sono volte specificamente ad impedire il contatto tra aggressore e parte offesa e trovano nella prassi più ampia applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.)</li> <li>• Il divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.)</li> <li>• Il divieto, ovvero l'obbligo, di dimora in un determinato comune (art. 283 c.p.p.)</li> </ul> Si affiancano le misure amministrative, volte a diffidare il violento dal proseguire la condotta e privarlo di armi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ammonizione-diffida del questore al persecutore, su richiesta della vittima, di cessare la condotta (art. 8 D.L. 11/ 2009)</li> <li>• L'ammonizione del questore nei confronti di colui che commette atti di violenza domestica, ex officio (art. 3 D.L. 93/2014)</li> <li>• L'intervento del questore per privare delle armi regolarmente detenute dal persecutore ammonito (art 8 comma 2 D.L. n. 11/2009), nonché colui che è colpito da misure ex art. 282 bis e 282 ter c.p.p. (art. 282 quater c.p.p.). Quest'ultima norma appare carente in quanto non prescrive analogo procedura nel caso di applicazione di altre e più gravi misure cautelari, laddove riguardino delitti ex art. 572 e 612 bis c.p.p.. Al riguardo può sempre sopperire il potere generale del prefetto di ritiro delle armi detenute da persone che possono abusarne che, in via di urgenza, può essere applicato anche da agenti e ufficiali di pubblica sicurezza (art. 39 TULPS).</li> </ul>

I diritti d'informazione competono, in via generale, a tutte le parti offese ai sensi dell'art. 90 bis c.p.p. e così si compendiano: "La persona offesa, sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria o con il pubblico ministero, potrà richiedere a dette autorità ogni chiarimento sui propri diritti e facoltà conseguenti al reato patito e denunciato. La persona offesa ha diritto di sapere a quale ufficio del pubblico ministero (relativo indirizzo) verrà trasmessa la notizia di reato e colà richiedere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, commi 1 e 2, c.p.p., ad eccezione dei casi previsti dalla legge".

Nel caso di vittima della violenza alla persona, si aggiungono:

- L'informazione alla parte offesa dell'adozione delle misure cautelari ex articoli 282 bis e 282 ter c.p.p. nei confronti dell'indagato (art 282 quater c.p.p.).
- La partecipazione della parte offesa alla fase cautelare, con diritto alla conoscenza e facoltà di interlocazione nei casi di revoca, ovvero attenuazione delle misure coercitive personali, laddove riguardino delitti con violenza alla persona (art. 299 c.p.p.).
- La comunicazione alla parte offesa, che ne abbia fatto richiesta, dell'evasione o scarcerazione dell'indagato/condannato (art. 90 ter c.p.p.).
- In tema di misure cautelari nei confronti di indagato/imputato violento è stato poi introdotta (D.L. 93/2013) la previsione che (art. 282 quater comma 1 c.p.p.): "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice, ai fini delle valutazioni ai sensi dell'articolo 299 comma 2 (valutare se attenuare o revocare la misura cautelare in atto). Non pare che ad ora ci sia stata applicazione in Bologna.
- L'avviso della chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., nei casi in cui si procede per 612 bis e 572 c.p.p., senza peraltro estensione alle parti offese delle facoltà attribuite all'indagato dal comma 3 di detto articolo. Comunque si deve ritenere che la parte offesa ben possa produrre memorie, anche indicando elementi di prova ex art. 90 comma 1 c.p.p.
- Conoscenza della richiesta di archiviazione e facoltà di opporsi, prevista dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p. in tutti i casi di delitti con violenza alla persona che si inscrivano in un contesto di violenza di genere ovvero di violenza domestica.

### 3.2.2 Minorenni

L'art.38 delle disposizioni di attuazione definisce in modo preciso la competenza del Tribunale per i Minorenni "Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile", precisando che "sono emessi dal Tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria". Viene anche disposto dall'art.38 che, per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. nei quali, constatata la condotta del genitore pregiudizievole ai figli e alle figlie, può venire disposto l'affidamento ai servizi sociali, l'allontanamento del figlio, della figlia o del genitore. Resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art.316 del c.c.; in tali ipotesi, per tutta la durata del processo, la competenza spetta al giudice ordinario. Una recentissima ordinanza della Cassazione, n. 6430 del 13.3.2017 ha chiarito che "la competenza spetta al Tribunale ove è stato iniziato prima il processo, pertanto spetta al Tribunale ordinario se avanti a tale Tribunale è stato depositato il ricorso prima del ricorso del PM minorile e viceversa". La suddivisione del sistema della competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile porta a provvedimenti simultanei e, a volte, contraddittori che, inevitabilmente, creano problemi. Da tempo si parla, a tale proposito, di un unico giudice, per competenze civili, specializzato nella tutela dei

minori e delle minori, delle persone, delle relazioni familiari, oltre che della competenza penale minorile. Il diritto minorile non può essere trattato promiscuamente ad altre materie, perché non è volto a stabilire torti o ragioni ma a ricostruire relazioni nell'interesse dei minorenni e delle minorenni.

Vi è poi uno statuto particolarmente tutelante per la partecipazione al processo delle vittime di delitti ex articoli 572 e 612 bis c.p. se minorenni e, se maggiorenni, per quelle in condizioni di particolare vulnerabilità. Si tratta di un complesso di norme finalizzato a contenere il più possibile l'inevitabile effetto di vittimizzazione secondaria conseguente al procedimento, in particolare se giunge al dibattimento, e ad assicurare la non suggestionabilità della vittima nella sua funzione di testimone. Esse sono in punto di dichiarazioni della parte offesa (art. 351 e 362 c.p. artt. 392- 398 c.p.p.; art. 498 c.p.p.):

- Previsione della presenza di esperto psicologo
- Evitare contatti con l'indagato
- Evitare, per quanto possibile, la ripetizione delle dichiarazioni
- Accesso all'incidente probatorio senza necessità delle ordinarie condizioni di ammissibilità e suo svolgimento in struttura protetta e con la modalità fono o video registrazione (art. 398 c.p.p.)
- Esame protetto delle vittime in sede processuale, dietro il vetro unidirezionale.

4

# **biblio-sitografia**

## Conoscere la violenza di genere

Anci-D.i.Re, *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i servizi sociali dei comuni e i centri antiviolenza*, 2014 scaricabile a: <http://www.direcontrolavioenza.it>.

Offre molte indicazioni pratiche all'operatività concreta.

CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*, 23 giugno 2017, da <http://cismai.it/event/la-violenza-assistita-da-bambine-e-bambini-nei-contesti-familiari/>

Definizione aggiornata di violenza assistita e Linee Guida per l'intervento, esse rappresentano un fondamentale punto di riferimento

Regione Emilia-Romagna, Servizio Coordinamento Politiche Sociali e socio educative, *Linee di indirizzo per l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere*, 2013; scaricabile da:

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/linee-di-indirizzo-regionali-per-laccoglienza-di-donne-vittime-della-violenza-di-genere>

P. Romito, *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*, Milano, Franco Angeli, 2016.

Le violenze maschili su donne e minori e i meccanismi che la società mette in atto per occultarle attivamente: idee, pratiche, leggi di segno opposto, che tendono a discreditarle le vittime e ridare potere agli aggressori. Scritto in uno stile diretto e chiaro, fornisce un'analisi teorica originale e rappresenta uno strumento indispensabile per chi voglia capire questi meccanismi e intervenire efficacemente per contrastarli.

P. Romito, N. Folla e M. Melato (a cura di), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Roma, Carocci Faber, nuova edizione 2017.

Questo testo si rivolge a tutti coloro che, nel loro lavoro, incontrano vittime di violenza e vogliono aiutarle. Per capire il fenomeno e intervenire correttamente, è essenziale un approccio di rete. Il libro ha un taglio multidisciplinare: chiaro, preciso, aggiornato e ricco di indicazioni pratiche, è uno strumento indispensabile per la formazione sul tema e per tutti coloro che sono impegnati a contrastare la violenza e a sostenere le vittime.

## Valutazione del rischio

A. C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, 6° ed. aggiornata, Milano, Franco Angeli, 2016.

Un quadro esaustivo, scientifico e operativo sul fenomeno dei maltrattamenti all'interno della coppia e sulla valutazione del rischio di recidiva e di femicidio.

A. C. Baldry, F. Roia, *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici*, 2° ed., Milano, Franco Angeli, 2012.

Un vero e proprio manuale che illustra tutti i metodi di valutazione del rischio validati in ambito italiano, comprensivi di modelli e schede per l'applicazione.

G. Creazzo, (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Bologna, il Mulino, 2013.

L'impunità delle violenze maschili contro partner o ex partner è un dato di fatto, reso evidente anche dai risultati di indagini epidemiologiche, condotte in svariati paesi. Nonostante la drammaticità delle situazioni e il sensazionalismo, talvolta presente nel dibattito sul tema, restano scarsi i dati disponibili su quanto accade quando una donna decide di sporgere denuncia e sul perché molte preferiscono non denunciare. Il volume, che raccoglie i risultati di un'indagine condotta in Italia, Romania, Spagna e Inghilterra, aggiunge un importante tassello al quadro conoscitivo attuale.

## La violenza nell'esperienza migratoria

L. Abu-Lughod, *Do Muslim Women Need Saving?* 2013 (traduzione italiana) a: <https://medea.noblogs.org/2011/05/09/le-donne-musulmane-hanno-davvero-bisogno-di-essere-salvate/>.

Articolo sulla necessità di sviluppare un'autentica capacità di riconoscere le differenze tra le donne nel mondo, come prodotti di storie diverse, espressioni di congiunture varie e di desideri differentemente strutturati.

K. Guenivet, *Stupri di guerra*, Roma, Luca Sossella editore, 2002.

Libro che affronta il tema delle "violenze sessuali sempre meno come conseguenza delle guerre e sempre di più come arma, utilizzata ai fini del terrore politico, di sradicamento di un gruppo, di un disegno di genocidio e di una volontà di epurazione etnica".

P. Inghilleri, (a cura di), *Psicologia culturale*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2009.

Manuale sul rapporto profondo tra costruzione del mondo interno, identità, valori e pratiche della cultura a cui si appartiene o in cui ci si trova a vivere. Da tale punto di vista sono presi in considerazione temi fondamentali nella società contemporanea, come il rapporto tra individualismo e collettivismo e le dimensioni psicologiche del multiculturalismo.

D. Le Breton, *Antropologia del corpo e modernità*, Milano, Giuffrè, 2007.

Saggio sull'antropologia del corpo nel contesto contemporaneo afferma che l'esistenza passa attraverso il corpo, il quale è stato studiato dalle diverse società attraverso differenti modalità. La concezione più diffusa è quella occidentale, ovvero bio-medica.

T. Nathan, *Principi di etnopsicoanalisi*, Torino, Bollati Boringhieri editore, 1996.

Libro, arricchito da numerosissimi esempi clinici, presenta i fondamenti teorici e le tecniche di un modello di intervento psicoterapeutico in una società multiculturale e, nello stesso tempo, propone una visione più ampia e integrata della psichiatria, sottolineando il ruolo dei fattori contestuali e culturali nel determinare le patologie.

S. Taliani, F. Vacchiano, *Altri corpi. Antropologia ed etnopsicologia della migrazione*, Milano, UNICOPLI, 2006.

Nell'incontro con i migranti, ma anche nella prassi dei servizi che si fanno carico della cura di questi nuovi cittadini, lo scacco e l'insuccesso mettono in evidenza i problemi di comunicazione, indicando anche l'oscura eredità di pregiudizi e razzismi impliciti.

## Uomini autori di violenza

A. Bozzoli, M. Merelli, M. G. Ruggerini, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali e di intervento*, Roma, Ediesse, 2013.

Il volume descrive, in modo sintetico, le esperienze di centri e programmi, rivolti a uomini che usano violenza contro le donne, più significativi a livello internazionale; con particolare riferimento alle esperienze che hanno ispirato sperimentazioni italiane. Illustra i risultati di un'indagine empirica condotta a livello nazionale, diretta a raccogliere dati sui programmi e i centri per uomini che usano violenza: si evidenziano questioni aperte e aspetti critici.

Consultori Familiari – Regione Emilia-Romagna, *Narrare il cambiamento. Racconti maschili e femminili a conclusione dei percorsi di presa in carico degli uomini autori di violenza*, Corsi e Convegni: Modena, 4/05/2017, a:

<http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1017>.

Il sito della regione Emilia-Romagna offre l'opportunità di scaricare diversi materiali, relativi a prodotti in collaborazione con il centro Liberiamoci dalla Violenza del consultorio di Modena, rivolto a uomini che usano violenza contro le donne nelle relazioni di intimità.

G. Creazzo, (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Bologna, il Mulino, 2013.

Questo volume raccoglie i risultati di un'indagine condotta in quattro paesi (Italia, Romania, Spagna e

Inghilterra) sulla domanda di giustizia delle donne. Il punto di vista delle donne vittime di violenza e quello di testimoni privilegiati, appartenenti a soggetti istituzionali e associativi, viene qui ricostruito e messo a confronto con quello di chi opera all'interno del sistema penale (forze dell'ordine, giudici e pubblici ministeri) e con i risultati dell'analisi di campioni significativi di fascicoli giudiziari.

G. Creazzo, L. Bianchi (a cura di), *Uomini che maltrattano le donne: Che fare?* Roma, Carocci, 2009.

Il volume presenta i risultati di un progetto europeo realizzato a Bologna, Atene e Barcellona, che si è posto seriamente la questione di cosa fare in relazione ai comportamenti violenti maschili e offre dei percorsi per affrontarla. Il testo comprende: interventi di esperti del Centro norvegese ATV; i risultati di una ricerca azione e di un'attività internazionale di formazione; considerazioni e valutazioni sul percorso progettuale; una riflessione critica sull'intervento penale.

G. Creazzo (a cura di), in collaborazione con L. Malucelli, *Il Centro Senza Violenza. Un luogo per uomini che usano violenza contro le donne nelle relazioni di intimità*. Il progetto del Centro, Bologna, ottobre 2017.

Il testo, non pubblicato, è disponibile presso l'Associazione Senza Violenza di Bologna. [www.senzaviolenza.it](http://www.senzaviolenza.it)

LeNove Studi e Ricerche Sociali, *Elenco completo dei centri che accolgono uomini che hanno agito comportamenti violenti nei confronti delle donne*, attivi al 15/01/2017, a:

<http://lenove.org/newsite/wp-content/uploads/2017/02/Elenco-Centri-per-Regione.pdf>.

Il sito della Cooperativa LeNove dedica uno spazio al panorama italiano dei centri/programmi di intervento, rivolti a uomini che usano violenza contro le donne nelle relazioni di intimità.

*Work with Perpetrators – European Network*, a: <http://www.work-with-perpetrators.eu/>.

Il sito del network europeo "Working with perpetrators of domestic violence" rappresenta il panorama europeo del lavoro con uomini che usano violenza contro le donne nelle relazioni di intimità e offre l'opportunità di scaricare diversi materiali.

## La Tutela Legale

P. Romito, N. Folla, M. Melato, (a cura di), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Roma, Carocci Faber, nuova edizione 2017, Parte prima: Le leggi.

Le leggi per il contrasto della violenza su donne e minori: in teoria e in pratica per chi vuole documentarsi senza leggere tutto il codice civile e penale.

M. Zupi, S. Hassan, CeSPI, (a cura di), *La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*. Convenzione di Istanbul, Osservatorio di Politica Internazionale, n.85 APPROFONDIMENTI, dicembre 2013.

*Convenzione Del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Convenzione di Istanbul* (versione integrale) in: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0173.htm>.

*Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere 2017-2020*, scaricabile a: <http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/piano-dazione-contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere-2017-2020/>.

*Piano regionale contro la violenza di genere 2016*, Regione Emilia-Romagna, Linee d'indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere, 2013.

"*Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*" n.6 del 27 giugno 2014 che ha come oggetto la valorizzazione della differenza di genere, nonché la rimozione di ogni disuguaglianza o discriminazione nei confronti delle donne, ragazze e bambine che limiti o impedisca il pieno sviluppo della personalità e della professionalità delle donne. I tre documenti regionali sono scaricabili a:

[http://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/copy\\_of\\_norme-violenza/normativa-regionale](http://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/copy_of_norme-violenza/normativa-regionale).

[http://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/copy\\_of\\_norme-violenza/piano-regionale-contro-la-violenza-di-genere/view](http://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/copy_of_norme-violenza/piano-regionale-contro-la-violenza-di-genere/view).

# 5

# glossario

<b>Allontanamento</b>	La legge n.154 del 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" all'art.1 c.2, ha inserito nel codice di procedura penale una nuova misura cautelare coercitiva: l'allontanamento dalla casa familiare ex art.282 bis c.p.p.. E' una tutela provvisoria per le donne vittime di violenza nei casi in cui il convivente e/o familiare usi violenza fisica o psicologica, o ponga in essere una condotta che crei un grave pregiudizio alla salute fisica o psichica, o limiti l'altrui libertà. L'allontanamento prevede due disposizioni: l'allontanamento con l'obbligo di lasciare immediatamente la casa familiare; il divieto di farvi rientro e di accedervi senza l'autorizzazione del giudice precedente.
<b>Case-rifugio e centri antiviolenza</b>	I Centri antiviolenza, dotati o meno di Case rifugio, sono "presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne e al servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono accoglienza, consulenza, ascolto, sostegno a donne, anche con figli e figlie, minacciate o che hanno subito violenza. Sono strutture gestite da donne in cui sono accolte, ed eventualmente ospitate in apposite abitazioni a indirizzo segreto, le donne maggiorenni, con o senza figli e figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. (Piano regionale antiviolenza, cap.4)
<b>Counseling</b>	Attività relazionale, svolta da personale specializzato (counselor), finalizzata a orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità di persone momentaneamente in difficoltà. Il counseling, che può essere individuale o di gruppo, promuove atteggiamenti attivi verso soluzioni possibili di una problematica. Aiuta inoltre a prendere decisioni e a migliorare le relazioni interpersonali. Scopo fondamentale è lo sviluppo dell'autonomia della persona che rimane sempre la protagonista del processo e viene messa nelle condizioni di attuare scelte, dopo essere stata guidata a esaminare la situazione da diversi punti di vista (Enciclopedia Treccani <a href="http://www.treccani.it/enciclopedia/counseling_%28Dizionario-di-Medicina%29/">http://www.treccani.it/enciclopedia/counseling_%28Dizionario-di-Medicina%29/</a> ).
<b>Donna vittima</b>	Il termine "vittima" è generalmente più usato nel contesto legislativo e dei diritti, riconoscendo che le donne e i bambini che subiscono violenza, hanno subito un danno e hanno diritto alla giustizia, alla protezione e al risarcimento. Il termine "donna" viene usato nel contesto dell'empowerment femminile, per chiarire il concetto che le donne sono attive nel processo di prevenzione e di intervento, non sono solamente oggetti di un processo, ma "soggetti esperti di esperienza" (PROTECT II. La Costruzione delle Competenze nella Valutazione del Rischio e Gestione della Sicurezza per la Protezione delle Vittime ad Alto Rischio. Manuale formativo, <a href="http://www.wave-network.org">www.wave-network.org</a> ).
<b>Empowerment</b>	S'intende un processo dell'azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l'equità e la qualità di vita (Zimmerman M.A., 2000 sito <a href="http://www.assemblea.emr.it/garanti/progetti-trasversali/percorsi-di-cittadinanza/empowerment">http://www.assemblea.emr.it/garanti/progetti-trasversali/percorsi-di-cittadinanza/empowerment</a> ). L'empowerment può fornire dunque alle donne il coraggio di apportare modifiche alla loro vita e di prendere provvedimenti nei confronti di un partner violento.

<b>Femicidio / Femminicidio</b>	Con femicidio (o femminicidio) s'intendono tutte le uccisioni di donne avvenute per motivi di genere, quindi a prescindere dallo stato o meno di mogli. L'utilizzo di un termine specifico per identificare l'evento dell'uccisione della donna serve anche per distinguere tale esito estremo da quelli che rientrano nella generale categoria di femminicidio e che coincidono con ogni pratica sociale violenta, fisicamente o psicologicamente, che attenta all'integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o alla vita delle donne, col fine di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico e/o psicologico (Casa Donne per non subire violenza, 2010).
<b>Genere</b>	Con questo termine, ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi, socialmente costruiti, che una determinata società considera appropriati per donne e uomini (Convenzione di Istanbul 2011).
<b>Lavoro di rete Lavoro in rete</b>	Con "lavoro di rete" ci si riferisce ad azioni volte a promuovere connessioni e sinergie tra risorse formali e informali, al fine di realizzare un intervento di aiuto. Nel lavoro di rete l'operatrice promuove l'attivazione di nuove reti e agisce a sostegno di quelle già esistenti. Con l'espressione "lavoro in rete" si fa riferimento al lavoro interprofessionale, di norma svolto in équipe, in cui diversi professionisti si integrano e coordinano i loro interventi, al fine di evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse ( <a href="https://assistentesocialenelmondo.wordpress.com/2015/11/10/il-lavoro-di-rete-nel-servizio-sociale/">https://assistentesocialenelmondo.wordpress.com/2015/11/10/il-lavoro-di-rete-nel-servizio-sociale/</a> ).
<b>Modello S.A.R.A.(Spousal Assault Risk Assessment)</b>	Metodo di valutazione del rischio di recidiva e omicidio nella violenza da partner o ex partner, messo a punto in Canada da un gruppo di esperti e poi adattato alla situazione italiana da Anna C. Baldry. Serve "per individuare se e quanto un uomo che ha agito violenza nei confronti della propria partner (moglie, fidanzata, convivente) o ex-partner è a rischio, nel breve o nel lungo termine, di usare nuovamente violenza. Non si tratta di un test psicometrico, non bisogna cioè stabilire un punteggio della persona che si è resa responsabile della violenza, ma di una valutazione 'soggettiva', fatta su fattori di rischio oggettivi ( <a href="http://www.sara-cesvis.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=8">http://www.sara-cesvis.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=8</a> )
<b>P.R.I.S. (Pronto Intervento Sociale Metropolitano)</b>	Servizio pubblico, previsto dalla legge n. 328/2000, come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale. Esso interviene quando si verificano condizioni di disagio estremo; per quanto di nostro specifico interesse, il P.R.I.S. interviene nel caso di donne che hanno subito violenza e necessitano di immediata protezione. Attivo nelle 24 ore per tutti i giorni dell'anno, quale punto di accesso unico su base metropolitana, fornisce risposta immediata ed appropriata agli operatori dei servizi d'emergenza: Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Pronto Soccorso ospedalieri.

<b>Richiedente asilo Rifugiato, rifugiata</b>	Richiedente asilo è la persona che è fuori dal proprio Paese e presenta, in un altro Stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli o ella è richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Rifugiato o rifugiata è la persona alla quale è stato riconosciuto lo status in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce il rifugiato e la rifugiata come: colui o colei che, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui è cittadino o cittadina o di residenza abituale e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo Paese d'origine e non può o non vuole tornarvi. ( <a href="http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/richiedente-asilo.aspx">http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/richiedente-asilo.aspx</a> ).
<b>Stalking</b>	Reiterazione, con qualunque mezzo, di minaccia o molestia verso qualcuno, in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico, o da determinare un giustificato timore per la sua sicurezza personale o di una persona vicina; o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere (Art. 612bis C.P. legge 38/2009).
<b>Tratta o traffico di esseri umani</b>	Attività criminale che comprende la cattura, il sequestro o il reclutamento, nonché il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di una o più persone, usando mezzi illeciti, ai fini dello sfruttamento delle stesse.
<b>Violenza assistita</b>	Per violenza assistita intrafamiliare si intende l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l'assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento. La violenza sulle donne è un fenomeno diffuso, ancora sottovalutato e scarsamente rilevato, che può mettere a rischio, a partire dalle prime fasi della gravidanza, la salute psico-fisica e la vita stessa, sia delle madri che dei figli. Il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica può avvenire non solo durante la convivenza dei genitori, ma anche nella fase di separazione e dopo la separazione stessa. Queste ultime due fasi sono particolarmente a rischio per il coinvolgimento dei figli da parte del padre/partner violento, il quale può utilizzare i bambini come strumento per reiterare i maltrattamenti sulla madre e per continuare a controllarla. Inoltre in queste fasi aumenta il rischio di escalation della violenza e la possibilità di un esito letale (omicidio della madre, omicidi plurimi, omicidio-suicidio) (CISMAI, 2017).

<b>Violenza / Conflitto</b>	Con violenza s'intende una costrizione di natura fisica, psicologica, sessuale ed economica, in cui non esiste consenso fra le forze dispari in campo. Una parte prevale sempre sull'altra e la controlla, infliggendo un danno alla sua incolumità. Il conflitto si basa invece sul consenso alla lotta fra le parti, mettendo in campo forze simili e prevedendo, dunque, esiti alterni, nel prevalere dell'una o dell'altra parte. In questo caso, quindi, non esiste sottomissione o annientamento della parte perdente.
<b>Violenza contro le donne</b>	Violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese: le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata (Convenzione di Istanbul 2011).
<b>Violenza di genere</b>	Violenza rivolta contro tutte le soggettività (gay, lesbiche, transessuali ecc.), discriminate in base alla loro appartenenza di genere.
<b>Violenza domestica o violenza da parte del partner (o ex) o violenza nelle relazioni di intimità</b>	Per violenza domestica s'intende qualsiasi forma di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica) esercitata in ambito domestico da parte di qualsiasi convivente su un altro (anche le badanti, ecc.). Spesso con il termine s'intende in specie la violenza esercitata dal partner intimo o l'ex partner sulla compagna, che sia convivente o no, utilizzando il termine al posto di violenza nelle relazioni di intimità.
<b>Violenza fisica o sessuale</b>	Ogni forma d'intimidazione o di azione in cui viene esercitata una violenza fisica sulla donna e l'imposizione di pratiche sessuali non volute.
<b>Violenza psicologica</b>	Ogni forma di sopraffazione psicologica e mancanza di rispetto che danneggia l'identità della donna.
<b>Violenza simbolica</b>	Forma di violenza esercitata da parte di soggetti dominanti verso soggetti dominati, non con la diretta azione fisica, ma con l'imposizione di: una visione del mondo, ruoli sociali, categorie cognitive e strutture mentali, attraverso cui viene percepito e pensato il mondo. La violenza simbolica costituisce, quindi, una violenza invisibile che viene esercitata con il consenso inconsapevole di chi la subisce e nasconde i rapporti di forza sottostanti alla relazione nella quale si configura.
<b>Violenza strutturale</b>	Esiste un'organizzazione sociale che permette la violenza contro le donne e la giustifica attraverso tradizioni e credenze culturali, religiose, ideologiche, politiche e sociali. Non si tratta di un'emergenza ma di un sistema strutturato che non permette alle donne la soddisfazione dei loro diritti e delle loro necessità elementari.
<b>Vittimizzazione secondaria</b>	La vittima può subire non solo le conseguenze direttamente connesse al reato stesso (...), ma anche quelle indirettamente connesse al reato e discendenti dall'impatto della vittima con il sistema delle istituzioni in generale e quello della giustizia penale in particolare ( <a href="http://www.onap-profiling.org/la-vittimizzazione-secondaria/">http://www.onap-profiling.org/la-vittimizzazione-secondaria/</a> )

Il progetto “**Generare relazioni diverse - Emilia Romagna senza violenza**” è stato co-finanziato con il BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE E AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE dalla Regione Emilia-Romagna, negli anni 2016-2017.

Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna



Hanno partecipato al progetto:

